

AVV. ERNESTO RUSSO
AVV. CARMEN MUSURACA
AVV. ANTONIO COMMISSO
DOTT. MATTEO BENCIOLINI

INFO RMC 05/11/2020

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ([GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41](#)) il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020**. Con il nuovo DPCM il Governo ha inteso adottare ulteriori misure di contenimento del contagio differenziate in base al rischio epidemiologico di ciascun territorio.

Con ordinanza del Ministro della Salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sono state individuate le Regioni e le Province autonome con un livello di rischio più elevato, alle quali si applicheranno misure progressivamente più restrittive.

Si riportano in seguito le disposizioni di più specifico interesse per il mondo dello Sport e dell'associazionismo in vigore dalla data del 6 novembre ed efficaci, salvo modifiche, sino al 3 dicembre 2020, precisando che **le misure riferibili alla c.d. "zona gialla" si applicano sull'intero territorio nazionale**, salvo quanto previsto per le c.d. "zona arancione" e "zona rossa".

SULLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DELLA "ZONA GIALLA"

Le Regioni e le Province autonome della c.d. "zona gialla" sono: **Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province autonome di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto.**

✓ Competizioni ed eventi sportivi

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. **Restano, invece, consentiti solamente gli eventi e le competizioni sportive** degli sport professionisti e dilettantistici, **riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dal CIP**, organizzati dalle FSN, DSA, EPS, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali a condizione che si svolgano **all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse** ovvero **all'aperto senza la presenza di pubblico**, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN, DSA ed EPS.

Si evidenzia, dunque, che non sarà più sufficiente la dichiarazione di "interesse nazionale" da parte di FSN, DSA ed EPS ma sarà da considerarsi tale solo quanto ricompreso in apposito provvedimento del CONI e del CIP, previo confronto già in atto con Federazioni ed Enti da questi riconosciuti.

✓ **Allenamenti dei tesserati “atleti” a porte chiuse**

Il DPCM **consente solamente lo svolgimento delle sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra **partecipanti alle competizioni consentite** (quelle riconosciute di interesse nazionale ovvero organizzate da organismi sportivi internazionali). Tali allenamenti devono avvenire **a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN, DSA ed EPS.****

✓ **Sport di contatto**

Resta sospeso lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con [Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 13 ottobre 2020](#), così come **l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto** nonché **tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto**, anche quelle aventi carattere ludico-amatoriale.

Si segnala che, già con riferimento al DPCM 24 ottobre 2020, l’Ufficio per lo Sport aveva chiarito che gli allenamenti per sport di squadra possono svolgersi solo in forma individuale presso centri e circoli sportivi, previo rispetto del distanziamento. Non è quindi possibile fare partite di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato.

✓ **Palestre, piscine, centri e circoli sportivi aperti al pubblico**

Restano **sospese le attività di palestre, piscine e centri natatori.**

Fermo quanto sopra, presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, **è consentito svolgere l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere purché all’aperto e nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento**, in conformità con le [linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport](#).

In detta specifica previsione viene disposto il **divieto circa l’utilizzo degli spogliatoi interni** al centro. Si ritiene che detto divieto sia da estendersi anche alla pratica degli sport di contatto in forma individuale all’aperto mentre l’utilizzo degli spogliatoi possa essere consentito, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN, DSA ed EPS, per competizioni e allenamenti di atleti considerati di “interesse nazionale”. Un chiarimento ufficiale in merito sarebbe, però, quantomai opportuno.

Ulteriori indirizzi operativi possono essere emanati dalle Regioni e dalle Province autonome.

✓ **Attività motoria e sportiva individuale all'aperto**

Lo svolgimento dell'attività sportiva e dell'attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, resta consentito nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività. Si ricorda che il mantenimento della distanza interpersonale non si applica qualora sia necessaria la presenza di un accompagnatore per minori o per persone non completamente autosufficienti.

✓ **Attività convegnistica e congressuali, riunioni private**

Lo svolgimento di convegni, congressi ed altri eventi non assimilabili a cerimonie pubbliche o nell'ambito di Pubbliche Amministrazioni è **consentito solamente con modalità a distanza**. È altresì **raccomandato lo svolgimento di riunioni private in modalità a distanza**.

✓ **Attività di ristorazione**

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) **sono consentite** esclusivamente dalle ore 5.00 fino alle 18.00. Si segnala che il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

Il Governo ha vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le ore 18,00.

Resta comunque consentita, anche al di fuori dei suddetti orari, la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Alla luce delle indicazioni sino a qui fornite dalle Autorità, **si ritiene consentita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande** (con licenza "circolistica") **effettuata a beneficio di soci e frequentatori all'interno di circoli e centri sportivi in cui si svolga un'attività ammessa dal DPCM in vigore**. È opportuno attendere comunque sul punto un chiarimento ufficiale.

✓ **Centri culturali o ricreativi e spettacoli con presenza di pubblico**

Restano **sospese le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi nonché gli spettacoli aperti al pubblico** in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

✓ **Spostamenti**

Dalle ore 5:00 alle ore 22:00 è raccomandato di non spostarsi, con mezzi pubblici o privati con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

SULLE REGIONI DELLA “ZONA ARANCIONE”

Le Regioni della c.d. “zona arancione” sono attualmente **Puglia e Sicilia**. A queste, come individuate con ordinanza del Ministro della Salute, si applicano le misure previste per i territori a rischio “giallo”, salvo le misure più rigorose previste e in seguito, per quanto di interesse, riportate.

✓ **Attività di ristorazione**

Le attività dei servizi di bar e ristorazione sono sospese. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

La formulazione della norma pare ricomprendere nel **divieto anche i servizi di bar e ristorazione (con licenza “circolistica”) all’interno di centri e circoli sportivi** indipendentemente dallo svolgimento all’interno di attività ammesse dal DPCM. È opportuno attendere comunque sul punto un chiarimento ufficiale.

✓ **Spostamenti**

Sono **vietati gli spostamenti in entrata e in uscita** dalle Regioni e Province Autonome della “zona arancione”, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Sono altresì **vietati gli spostamenti**, con mezzi di trasporto pubblici o privati, **in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione**, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Si ritengono **consenti gli spostamenti necessari per lo svolgimento degli eventi e manifestazioni sportive di interesse nazionale consentite** nonché **delle sessioni di allenamento degli atleti** che vi partecipano.

Fermo il divieto di spostamento di cui sopra, si ritiene che **lo svolgimento dell'attività sportiva e dell'attività motoria all'aperto**, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, **resta consentito purché nel Comune di residenza, domicilio o abitazione.**

Il transito sui territori della "zona arancione" è consentito solo se necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti in base al DPCM 3 novembre.

SULLE REGIONI DELLA "ZONA ROSSA"

Le Regioni della c.d. zona rossa sono **Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta**. A queste, come individuate con ordinanza del Ministro della Salute, si applicano le misure previste per i territori a rischio "arancione", salvo le più rigorose misure previste e in seguito, per quanto di interesse, riportate.

✓ **Attività motoria e sportiva individuale all'aperto**

È **consentito** svolgere individualmente solamente **attività motoria in prossimità della propria abitazione** purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì **consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.**

È invece **sospesa ogni attività, anche in forma individuale, che si svolge all'aperto nei centri (e circoli) sportivi.**

✓ **Competizioni ed eventi sportivi**

Il Governo ha **sospeso tutti gli eventi e le competizioni sportive** organizzati sotto l'egida degli **Enti di Promozione Sportiva.**

✓ **Spostamenti**

Sono **vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalle Regioni della "zona rossa" nonché all'interno dei medesimi territori**, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Resta consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Si ritengono, anche in tal caso, **consenti gli spostamenti necessari per lo svolgimento degli eventi e manifestazioni sportive di interesse nazionale consentite nonché delle sessioni di allenamento degli atleti** che vi partecipano.

*

In tutti i casi in cui ci si sposterà in deroga a limitazioni previste - per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel Comune di riferimento - sarà necessario esibire durante i controlli di polizia [autocertificazione](#) compilata a giustificazione dello spostamento. L'autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata anche al momento del controllo.

Si segnala che il Ministro della Salute, con frequenza almeno settimanale, verificherà il permanere del rischio epidemiologico di ciascun territorio e provvederà con ordinanza all'aggiornamento del relativo elenco delle differenti aeree.

*

La violazione delle misure di contenimento del rischio epidemiologico di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, salvo che il fatto non costituisca reato.

*

Si tiene a precisare che la presente nota informativa costituisce una mera interpretazione a carattere generale del dettato normativo e tiene conto dei chiarimenti sin qui forniti dalle Autorità competenti. Si invita, in ogni caso, a verificare eventuali ordinanze assunte dalle rispettive Regioni e Province autonome, le quali potrebbero adottare ulteriori misure restrittive.

Cordiali saluti

Studio Legale RMC